



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_21_3_GAR_COORD POL MONT_BANDO PSR GAL MISURA 19 AZ 1.8_0_INTESTAZIONE

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

Bando per l'accesso individuale alla misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader - Azione 1.8 "Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 8 Piano aziendale

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 10 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 11 Operazioni ammissibili
- Articolo 12 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 13 Operazioni non ammissibili
- Articolo 14 Costi ammissibili
- Articolo 15 Costi non ammissibili
- Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 17 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 23 Avvio e conclusione
- Articolo 24 Proroghe
- Articolo 25 Varianti sostanziali
- Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 31 Stabilità delle operazioni
Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 33 Divieto di contribuzione
Articolo 34 Impegni essenziali
Articolo 35 Impegni accessori
Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 37 Errori palesi
Articolo 38 Revoca del sostegno
Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio
Articolo 42 Trattamento dei dati personali
Articolo 43 Rinvio dinamico
Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Domanda di sostegno in caso di malfunzionamento del SIAN
Allegato B Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Allegato C Dichiarazione regime di aiuto
Allegato D Piano aziendale
Allegato E Dichiarazione sull'impresa
Allegato F Dichiarazione De Minimis
Allegato G Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 19 sottomisura 19.2 azione 1.8 "sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare" della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader (approvata con D.G.R n. 2657 del 29 dicembre 2016 e pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017), in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. L'azione di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere investimenti materiali ed immateriali che:

- a. Migliorino il rendimento globale e la sostenibilità delle aziende agricole e microimprese e PMI beneficiarie;
- b. Ottimizzano l'utilizzo dei fattori della produzione, riducendo i costi di produzione;
- c. Ottimizzano i processi produttivi, anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative, finalizzate a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;
- d. Aumentino il valore aggiunto delle produzioni attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore.

La finalità specifica è il sostegno al riposizionamento competitivo del sistema produttivo agroalimentare dell'area GAL.

Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso la realizzazione di azioni a sostegno della **creazione**, adeguamento e miglioramento dei locali da adibire a laboratori con interventi relativi alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- a) "*filiere corta*": rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore, che, non prevedendo intermediari commerciali, favorisce una diminuzione del prezzo finale dei prodotti e una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce e consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base;
- b) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- e) "giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- f) "imprenditoria femminile" (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;
- g) "imprenditoria giovanile" (ai sensi del D.M 8 luglio 2015, n. 140) nel caso di micro imprese e PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali C e D della regione Friuli Venezia Giulia corrispondenti ai seguenti comuni:

Area Rurale C: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;

Area Rurale D: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) La struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
- b) L'ufficio attuatore è il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 275.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 118.580,00.

2. Il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse (anche a valere sulla strategia nazionale per le aree interne), rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

- a) aziende agricole e loro associazioni;
- b) micro imprese e PMI (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività e sede o stabilimento in uno dei comuni dell'articolo 3;
- b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento);
- c) essere agricoltori attivi (nel caso di aziende agricole) ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.
- d) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;

3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Articolo 8 Piano aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale (PA), redatto sulla base del modello allegato D.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di conto capitale secondo i seguenti regimi:

- a. Per i beneficiari aziende agricole, in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 secondo l'aliquota del 40% oppure a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 secondo un'aliquota del 60%.
 - b. Per i beneficiari micro imprese e PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 secondo un'aliquota del 60%.
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.
3. Nel caso in cui il beneficiario opti per il sostegno erogato in conto capitale a titolo di "de minimis" si applicano i seguenti commi da 4 a 9.
4. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

5. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
6. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 5. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 5 il sostegno è interamente revocato.
7. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato F), attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
8. L'aliquota del sostegno è del 60%.
9. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 5).
10. Il beneficiario azienda agricola può scegliere una delle tipologie e intensità di cui al comma 1) e non sono cumulabili tra loro.

Articolo 10 Costo minimo e massimo

1. La spesa complessiva minima del progetto presentato dal beneficiario è pari a euro 5.000,00.
2. La spesa complessiva massima è pari a euro 375.000,00.
3. Il sostegno massimo concedibile è pari ad euro 150.000,00.

Articolo 11 Operazioni ammissibili

1. Per i beneficiari aziende agricole sono ammissibili le operazioni che nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 prevedano:

- la realizzazione ovvero il potenziamento/miglioramento delle attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato attraverso la creazione, adeguamento e miglioramento dei locali (comprensivo degli impianti, attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita diretta delle produzioni locali. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad esempio solo trasformazione) a condizione che il richiedente dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.

Le operazioni immateriali relative alle attività di promozione e collegate ai costi ammissibili di cui all'articolo 14 comma 2 da d) a j) non dovranno superare il 20% del totale della spesa complessiva di progetto.

2. Per i beneficiari micro imprese e PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammissibili le operazioni che nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 prevedano:

- il potenziamento/miglioramento delle attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato attraverso la creazione, adeguamento e miglioramento dei locali (comprensivo degli impianti, attrezzature e arredi) da adibire a laboratori e alla vendita delle produzioni locali.

Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad esempio solo trasformazione). Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

Le operazioni immateriali relative alle attività di promozione e collegate ai costi ammissibili di cui all'articolo 14 comma 2 da d) a j) non dovranno superare il 20% del totale della spesa complessiva di progetto.

Articolo 12 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni devono:
 - essere svolte nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 3;
 - rispettare gli importi minimi e massimi di cui all'articolo 10;
 - rientrare nelle operazioni ammissibili di cui al precedente articolo 11;

Articolo 13 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) Acquisizione, incluso il leasing di beni immobili;
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 14 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
 - a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del PA e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
 - a) Costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di fabbricati o miglioramento di beni immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
 - b) Acquisto di beni mobili (macchinari e attrezzature compresi gli arredi);
 - c) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - d) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze, diritti e marchi d'autore, marchi commerciali.
 - e) Realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;
 - f) Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
 - g) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
 - h) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese relatori
 - i) Realizzazione o aggiornamento di siti web;
 - j) Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere e), f), g) ed h);

- l) Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento UE 1305/2013 e da quelli indicati nella lettera c) del bando, nel limite del 10 per cento dell'importo previsto per l'investimento;
- m) Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4 del Regolamento UE 1305/2013;
- n) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 (*costi ammissibili*) non sono considerati costi ammissibili;
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
- f) gli interventi di carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
- g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie,

2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

3. contenenti i seguenti elementi:

- I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - IV. il prezzo complessivo;
 - V. i tempi di consegna;
 - VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,
4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:

- I. completezza delle caratteristiche funzionali;
- II. capacità di lavoro e della produzione;
- III. tempi di consegna;
- IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
- V. assistenza tecnica;
- VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali, in assenza del prezzario di cui alla lettera a) mediante la presentazione di almeno tre preventivi:

- a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
- b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
- c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al Capitolo 9 "Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE" della SSL 2014-2020 del Gal Montagna Leader come previsto dal articolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed **entro sessanta (60) giorni dalla medesima**, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 19 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;

b) in caso di malfunzionamenti che non permettano l'accesso a SIAN, debitamente comprovati mediante comunicazione via PEC al competente Ufficio attuatore, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro il termine di cui al comma 1 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 19 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata nell'allegato B.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criterio	Sub parametro	Punteggio	Cumulabilità
Localizzazione dell'intervento: grado di montanità come da classificazione del territorio montano di cui alla DGR 3303/2000	Fascia C	4	Non cumulabile
	Fascia B	3	
	Fascia A	2	
Imprenditoria femminile	Si	3	Cumulabile con imprenditoria giovanile
Imprenditoria giovanile	Si	3	Cumulabile con imprenditoria femminile
Adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria		3	Cumulabile
Aziende agricole o micro imprese e PMI che partecipano a forme coordinate di promozione	Progetto presentato da aziende agricole o micro imprese e PMI di trasformazione e commercializzazione che partecipano a forme coordinate di promozione "stabile" (consorzio, cooperativa)	6	Non cumulabile con altri punteggi dello stesso criterio
	Progetto presentato da consorzi o cooperative composte prevalentemente da micro imprese e PMI di trasformazione e commercializzazione o aziende agricole	5	
	Partecipazione a forme coordinate di promozione "temporanee" (accordo di progetto scritto, raggruppamento temporaneo di impresa, rete di impresa)	5	
	Partecipazione ad altre forme coordinate di promozione	4	
Operazioni finalizzate all'avvio di nuove attività di filiera corta (solo		4	Cumulabile

per aziende agricole)			
Operazioni finalizzate al potenziamento/miglioramento dell'attività di manipolazione e trasformazione		3	Cumulabile
Operazioni finalizzate al potenziamento/miglioramento dell'attività di commercializzazione		3	Cumulabile
Settore produttivo del beneficiario	Lattiero caseario	5	Non cumulabile con altri punteggi dello stesso criterio
	Carni e apicoltura	4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, piccoli frutti, zafferano)	4	
	Vitivinicolo	2	
	Altri settori	2	
Diversificazione delle attività dell'azienda agricola	Azienda agricola che svolge attività di agriturismo	2	Cumulabile
	Azienda agricola che svolge attività di trasformazione e commercializzazione in complessi malghivi nell'area Leader	3	Cumulabile
	Qualifica di fattoria didattica	4	Non cumulabile con la qualifica di fattoria sociale
	Qualifica di fattoria sociale	6	Non cumulabile con la qualifica di fattoria didattica
Incremento dell'occupazione	più di 2 ULA	1	Cumulabile

2. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1 Per aziende che partecipano alle forme coordinate di promozione si intendono quelle che realizzano in forma aggregata momenti di promozione dei prodotti oppure l'adesione ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali finalizzate alla promozione. Per la dimostrazione, si dovrà produrre un documento che comprovi la partecipazione a forme collettive di promozione o una dichiarazione da parte del rappresentante della specifica organizzazione;

3.2 I Comuni compresi nelle fasce A, B e C della DGR 3303/2000, sono i seguenti:

Fascia C: Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio;

Fascia B: Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio;

Fascia A: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont;

3.3 I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28

con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiati a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori 2 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 30, del presente bando;

3.5 Per le definizioni di imprenditoria femminile e/ o giovanile, si rimanda all'art. 2.

4. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 45 punti.

5. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 12 punti non è ammessa a finanziamento.

6. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato dall'imprenditoria giovanile in caso di ulteriore parità, dall'ordine di presentazione delle domande.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che la compilazione del PA di cui all'articolo 8 (*piano aziendale*) sia corretta;
- d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- f) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.

2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria.

5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 6 (*protezione e valutazione ambientale*)

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.

3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
 - b) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24 (*proroghe*), entro il termine massimo di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
 - a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
 - b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali di cui all'articolo 3, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano,, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26 (*varianti non sostanziali*), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14 (*costi ammissibili*), comma 2 lettera c).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione

di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata, a pena di inammissibilità della variante, della seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
- d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 14, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:

a) valuta:

1. la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
2. la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
3. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
4. il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
5. il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
6. il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.

b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.

6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:

- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
- d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
- e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.

7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 39;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).

8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

- 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;

- 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14 (*costi ammissibili*), comma 2, lettera c)
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14 (*costi ammissibili*) comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV e le correlate evidenze contabili.

- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

- Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso (a partire da un sostegno minimo di Euro 20.000,00), a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso. L'anticipo può essere richiesto esclusivamente per i costi dell'operazione finanziata relativi ad investimenti di cui all'articolo 14 comma 2 lettere a), b), e c).
- La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 27 (*modalità di rendicontazione dei costi*);
- L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
- L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e ove la domanda di pagamento sia ritenuta ammissibile, predisponde il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
- L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto della domanda di pagamento dell'anticipo ritenuta non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
- Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
- Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione sul quale è stato calcolato l'anticipo.

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato G (*Documentazione da allegare alla domanda di pagamento*).

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;

g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33 (*divieto di contribuzione*);

h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10

per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
- b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23 (*avvio e conclusione*), presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in allegato G (Documentazione da allegare alla domanda di pagamento).

2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
- c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 8 ;
- e) i pagamenti effettuati;
- f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
- g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
- h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33 (*divieto di contribuzione*);

i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al all'articolo 29 (*liquidazione in acconto del sostegno*) comma 9;
- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno;
- c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 29 (*liquidazione in acconto del sostegno*), commi da 8 a 14.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 si svolgeranno tramite verifica documentale e amministrativa.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 (Impegni essenziali e Impegni accessori) e in conformità alla l.reg. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 34 (impegni essenziali) e 35 (impegni accessori) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.” approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Montagna Leader S. c. a r. l., Via Venezia 18 33085 Maniago (PN), telefono 0427 71775, email gal@montagnaleader.org, PEC montagnaleader@pec.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it e sul sito di Montagna Leader www.montagnaleader.org.